

19/42/SR9/C9

**POSIZIONE SULL'ACCORDO RELATIVO AI CRITERI DI
FORMAZIONE DELL'ISPETTORE DEI CENTRI DI CONTROLLO
PRIVATI AUTORIZZATI ALL'EFFETTUAZIONE DELLA
REVISIONE DEI VEICOLI A MOTORE E DEI LORO RIMORCHI, DI
CUI ALL'ARTICOLO 13 DEL DECRETO DEL MINISTRO DELLE
INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI 19 MAGGIO 2017, N. 214.**

Accordo ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

Punto 9) O.d.g. Conferenza Stato-Regioni.

La Conferenza delle Regioni e delle Province autonome esprime avviso favorevole all'accordo a condizione che vengano accolti gli emendamenti evidenziati nel testo di seguito riportato:

ART. 1

(Finalità)

1. Il presente Accordo ha lo scopo di attuare la disciplina di formazione di cui al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 19 maggio 2017, n. 214, limitatamente agli ispettori dei centri di controllo privati per la revisione periodica dei veicoli di competenza.
2. Nel citato DM 214/2017 sono definiti, tra l'altro, i soggetti ministeriali rilevanti e in particolare: all'art.3, lettera o) l'Autorità competente e all'art.3, lettera q) l'Organismo di supervisione.

ART. 2

(Organizzazione dei corsi di formazione e requisiti di accesso)

1. Le Regioni e le Province Autonome erogano i corsi di formazione teorico-pratici per ispettori dei centri di controllo privati per la revisione periodica dei veicoli di competenza, attraverso soggetti ~~all'uopo~~ **accreditati/autorizzati** dalle stesse, in conformità a quanto indicato nel decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti n. 214 del 2017, articolo 13 e Allegato IV.
2. Ai fini dell'accesso ai corsi di formazione di cui all'art. 3, gli organismi formativi **accreditati/autorizzati** dalle Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano verificano i requisiti minimi relativi alla competenza dei candidati ispettori, di cui all'Allegato IV del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti n. 214 del 2017, che comprendono:
 - a) titoli di studio;
 - b) documentazione attestante l'esperienza nelle aree riguardanti i veicoli stradali.

3. I titoli di studio, di cui al comma 2 lettera a), identificati sia in base al nuovo ordinamento della scuola secondaria di secondo grado, come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 88, sia in base all'ordinamento universitario, sono di seguito elencati:
 - a) Diploma di liceo scientifico;
 - b) Diplomi quinquennali rilasciati da istituti tecnici, settore tecnologico;
 - c) Laurea triennale in ingegneria meccanica;
 - d) Laurea in ingegneria del vecchio ordinamento o di laurea magistrale in ingegneria.
 - e) **Diplomi quinquennali di maturità rilasciati dagli Istituti Professionali di Stato del settore Industria/artigianato, indirizzo Manutenzione e assistenza tecnica;**
 - f) **Diploma quadriennale di Istruzione e formazione professionale di cui all'Accordo in Conferenza-Stato-Regioni del 27 luglio 2011 di "Tecnico riparatore di veicoli a motore";**
4. **Per i soli candidati stranieri è necessaria una certificazione attestante il possesso della competenza nella lingua italiana almeno al livello B2 del Quadro Comune Europeo di Riferimento per le Lingue;**
- ~~5. Ai candidati che non sono cittadini italiani, si applica l'art. 240 comma 1 lett. d) del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495.~~
6. L'esperienza, di cui al comma 2 lettera b), consiste in periodi di tirocinio o di lavoro o ricerca, anche in combinazione tra loro, aventi ad oggetto prevalente i veicoli stradali ovvero prove tecniche, anche di natura sperimentale, svolti presso:
 - a) officine di autoriparazione di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 122 e s.m.i.;
 - b) centri di controllo;
 - c) aziende costruttrici di veicoli o loro impianti;
 - d) Università.
7. La durata minima temporale del periodo di cui al comma 5 è correlata al titolo di studio e si articola come segue:
 - a) complessivamente tre anni per i diplomi;
 - b) complessivamente sei mesi per le lauree.
8. L'avvenuta esperienza deve essere ~~asseverata~~ **dichiarata** dall'azienda o dall'ente abilitato ad operare per le tematiche di cui al comma 5, presso cui si è svolta ciascuna attività e dimostrata attraverso specifica documentazione atta a comprovare gli avvenuti periodi di tirocinio, lavoro o ricerca.
9. I commi 3 e 5 non si applicano agli Ispettori qualificati ai sensi dell'art. 13 comma 2 del decreto 214/2017, ai fini dell'accesso al Modulo C di cui all'art.3 comma 1 lett c).

ART. 3

(Formazione dell'Ispettore)

1. I corsi di formazione teorico-pratica di cui all'art. 2, comma 1 sono costituiti dai moduli elencati di seguito:
 - a) Modulo A teorico di durata di 120 ore, come descritto nell'allegata tabella "modulo A";
 - b) Modulo B teorico-pratico di durata di 176 ore, come descritto nell'allegata tabella "modulo B"; la parte pratica relativa ai moduli B1 e B2, da svolgere presso un centro autorizzato o in un'officina attrezzata con apparecchiature di revisione, deve avere una durata non superiore al 15% del monte ore complessivo e comprende le ore in affiancamento di cui al modulo B2.
 - c) Modulo C, teorico-pratico di durata di 50 ore, come descritto nell'allegata tabella "modulo C"; la parte pratica, riguarda le ore in affiancamento di cui al modulo C2.
2. La Formazione a distanza ovvero in modalità e-learning, non è consentita.
3. Al termine di ciascun modulo dovrà essere rilasciato al candidato un attestato di frequenza e profitto a cura dei soggetti accreditati/**autorizzati** di cui all'art.2 comma 1, con indicazione delle assenze che non potranno superare il 20% delle ore previste.
4. I candidati in possesso dei titoli di studio di cui all'art. 2 comma 3 lett. c) e d), sono esonerati dalla frequenza del modulo A.
5. Acquisito l'attestato di frequenza con profitto del modulo A, i candidati accedono alla frequenza del modulo B.
6. I candidati in possesso dell'attestato di frequenza con profitto del modulo B, possono accedere all'esame di abilitazione per i controlli tecnici per i veicoli capaci di contenere al massimo 16 persone compreso il conducente o con massa complessiva a pieno carico fino a 3,5 t.
7. Gli ispettori che hanno sostenuto con esito positivo l'esame di abilitazione di cui all'art. 5 relativo al solo modulo B e gli ispettori qualificati ai sensi dell'art. 13 comma 2 del decreto 214/2017, possono accedere alla frequenza del modulo C.
8. I candidati in possesso dell'attestato di frequenza con profitto del modulo C possono accedere all'esame di abilitazione per i controlli tecnici per i veicoli di massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 t secondo quanto previsto dalle vigenti normative.
9. I soggetti accreditati/**autorizzati** di cui all'art. 2 comma 1 assicurano che il corpo docente **sia** costituito da laureati con diploma di laurea pertinente alla materia d'insegnamento ovvero da personale dipendente del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti abilitato alla revisione dei veicoli **e/o da ispettori di centri di controllo privati.**

ART. 4

(Fascicolo del candidato e dell'Ispettore)

1. Il candidato costituisce e aggiorna il fascicolo personale destinato a contenere:
 - a. Titolo di studio;
 - b. Dichiarazioni e documentazioni comprovanti l'esperienza maturata;
 - c. Attestati di frequenza con profitto dei moduli formativi di cui all'articolo 3
2. L'ispettore custodisce e aggiorna il proprio fascicolo, destinato a contenere:
 - a. Le abilitazioni conseguite;
 - b. Gli attestati di frequenza con profitto dei corsi di aggiornamento di cui all'articolo 6.

ART. 5

(Conclusione del processo di formazione)

1. Il candidato ispettore, all'esito del percorso formativo di cui all'art. 3, presenta domanda di accesso al relativo esame di abilitazione al competente Organismo di Supervisione ed all'uopo allega alla domanda copia del fascicolo personale di cui all'articolo 4 **comma 1**.
2. L'Organismo di Supervisione, compiuta la propria istruttoria formale e riconosciuto il fascicolo completo, provvede ad ammettere il candidato ispettore al relativo esame di abilitazione.
3. L'esame verte sui contenuti dei corsi di formazione di cui all'art.3.
4. Il candidato che ha superato l'esame non può esercitare l'attività di ispettore di revisione in mancanza della registrazione di cui all'articolo 7.

ART. 6

(Corsi di aggiornamento della formazione)

1. I soggetti **accreditati/autorizzati** di cui all'art. 2 comma 1 erogano i corsi di aggiornamento della formazione che l'ispettore deve seguire nella vigenza della propria attività, al fine di mantenere il titolo abilitativo.
2. Il corso di aggiornamento ha cadenza triennale e durata minima di 20 ore. In ragione delle innovazioni tecniche o scientifiche, o degli aggiornamenti intervenuti nelle disposizioni inerenti le revisioni, l'Autorità competente può impartire indicazioni specifiche sulla cadenza di aggiornamento, sulla durata del corso e sulle materie da aggiornare.
3. L'aggiornamento ordinario verte sul contenuto teorico di cui al Modulo B in relazione all'abilitazione posseduta dall'ispettore.
4. Al termine del corso di aggiornamento i soggetti accreditati di cui all'art. 2 comma 1 rilasciano all'ispettore un attestato di frequenza e profitto, con indicazione delle assenze che non potranno superare il 10% delle ore previste. e

contestualmente inviano formale comunicazione all'Organismo di Supervisione competente per territorio.

ART. 7
(Registrazione)

1. L'Organismo di Supervisione, valutato positivamente l'esame di merito, chiede all'Autorità competente di provvedere alla registrazione dell'ispettore.
2. Nella registrazione sono indicate le categorie di veicoli per i quali l'Ispettore è abilitato.
3. L'ispettore non può operare in assenza della registrazione o conferma della stessa.

ART. 8
(Allegati)

1. Le allegate Tabelle "Modulo A", "Modulo B", "Modulo C", sono parte integrante del presente accordo.

ART. 9
(Disposizioni finali e transitorie)

1. La figura del sostituto del responsabile tecnico, di cui al D.M. 30 aprile 2003, opera per effetto della deroga prevista dall'art. 13 bis, comma 1, del decreto-legge 25 luglio 2018 n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 settembre 2018, n. 108. Prima del cessare della deroga, con decreto dell'Autorità competente verrà disciplinato il regime transitorio.
- ~~2. Ai fini del rilascio dell'attestato di frequenza e profitto, al termine del percorso formativo, devono essere accertati, per ciascun candidato, i requisiti di onorabilità di cui all'art. 240 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495.~~
3. L'aggiornamento degli Ispettori transitati al registro per effetto dell'art. 13 comma 2 del D.M. 214/2017 decorrerà secondo il calendario fissato con decreto dell'Autorità competente.

Roma, 7 marzo 2019